

STATUTO
Young Care Italia
Associazione di Promozione Sociale

Articolo 1 – Denominazione sede e durata

E' costituita l'Associazione denominata "YOUNG CARE ITALIA", con sede in Milano. Young Care Italia è un'associazione di promozione sociale senza fini di lucro e ispirata ai principi dettati dalla legge 383/2000. La sede sociale potrà essere trasferita dal Consiglio Direttivo se il trasferimento avviene nell'abito dello stesso Comune. Tale iniziativa dovrà essere comunicata, salvo casi d'urgenza, quindici (15) giorni prima della data di trasferimento, all'indirizzo di posta elettronica degli associati. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 – Scopo e attività costituenti l'oggetto sociale

L'Associazione Young Care Italia ha carattere, struttura e contenuti democratici, è apolitica, apartitica e non ha fini di lucro e si ispira ai principi delle pari opportunità tra uomo e donna, della tutela dei diritti inviolabili della persona.

L'Associazione Young Care Italia è un ente di diritto privato senza fine di lucro e che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, alle regole definite nel presente statuto, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche associative e a lo scopo:

- Promuovere il riconoscimento ufficiale della definizione di Young Caregiver e del fenomeno da essa descritto.
- Divulgare, informare e formare sul tema degli Young Caregiver nel mondo, in particolar modo in Italia, e di tutto quanto ad esso correlato e pertinente.
- Di ideare, promuovere e sostenere iniziative in favore della prevenzione e della tutela della salute psico-fisica e della garanzia del diritto alla crescita come sancito ad esempio dall'Art. 27 comma 1 della *Convenzione Internazionale sui Diritti dell'infanzia*.
- Proposta e realizzazione di sistemi di welfare integrati, in collaborazione con figure professionali che consentano l'intervento sistematico sul fenomeno, a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale.
- Sostenere e implementare la ricerca sul fenomeno degli Young Caregiver, sia in autonomia che in collaborazioni con Enti pubblici e privati perseguiti obiettivi ritenuti affini agli scopi della presente Associazione.

Per attuare le suddette finalità, l'Associazione si propone come luogo di incontro, sia fisico che ideale, di riflessione e aggregazione, nel nome di interessi culturali comuni; che possa fungere da punto di riferimento per chiunque lo desiderasse e ne avesse bisogno, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'apprendimento, dell'educazione permanente ma soprattutto del reciproco aiuto; incentivando lo scambio e le interazioni personali, ma soprattutto promuovendo la presa di coscienza di quello che la comunità tutta possa offrire e viverlo a pieno.

Favorire lo svolgimento della vita associativa per reciproci scambi di idee e conoscenze.

L'Associazione potrà svolgere le attività di cui sopra in collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, e anche con la partecipazione di altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali,

pubblicitarie o editoriali occasionali e marginali, e comunque correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare ad associazioni analoghe. Resta altresì tassativamente escluso dallo scopo sociale da conseguire, lo svolgimento di qualsiasi attività che sia riservata, a tenore delle vigenti leggi, a professioni protette e che potrà essere svolta esclusivamente a livello personale da professionisti persone fisiche iscritti in appositi Albi od Ordini professionali.

L'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, esercitare, in via occasionale e marginale, le sotto indicate attività, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative:

- istituire e gestire corsi di studio teorici e pratici a tutti i livelli scolastici;
- organizzare servizi per università e scuole di ogni grado, nonché corsi scolastici e prescolastici per docenti, studenti, lavoratori, ecc.;
- svolgere corsi di aggiornamento e perfezionamento;
- promuovere viaggi e scambi culturali con altre associazioni, anche all'estero;
- predisporre centri di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, nonché formare un efficiente servizio di pubblica utilità per tutti coloro interessati allo studio e alla pratica delle attività;
- provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, e altro materiale legato all'esercizio delle discipline previste dallo statuto;
- svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, per il raggiungimento dei propri obiettivi in ambito regionale, nazionale ed estero;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- gestire centri di ristorazione posti all'interno dei locali ove la stessa opera;
- promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli ed emblemi;
- realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività costituenti l'oggetto sociale;
- svolgere attività correlate e strumentali alla disciplina prevista dallo statuto, che ne costituiscono il naturale completamento;
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi.

Articolo 3 – Soci

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, condividendo principi di solidarietà, sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. I soci sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio direttivo, dichiarando:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione.

All'atto di presentazione della domanda di associazione, devono essere versati gli importi stabiliti per la quota sociale annuale e comunicato l'indirizzo mail per eventuali comunicazioni.

Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della

temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni associato ha un voto.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

La quota è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo.

Le cariche sociali, elette dall'assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.

Il versamento della quota annuale deve essere effettuato annualmente entro il 28 febbraio; dopo tale data, i soci che non avessero provveduto al versamento, dopo essere stati personalmente interpellati, saranno considerati morosi.

La qualifica di socio si perde per:

- recesso; e per il quale non è prevista la restituzione della quota associativa, né oneri a carico per il precedente;
- per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a oneri, indennizzi o rimborsi di alcun genere;
- per morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione;
- decesso.

L'ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio direttivo ed è ammesso ricorso all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi associati nel libro Soci.

Articolo 4 – Diritti e doveri degli associati

Tutti i Soci hanno diritto di:

- di frequentare i locali dell'Associazione, nel rispetto delle norme stabilite nell'apposito Regolamento;
- di partecipare all'assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'associazione;
- accedere alle cariche associative;
- prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne una copia.
- di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai regolamenti.

I soci hanno il dovere:

- di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
- di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita;
- di comunicare eventuali variazioni dei dati anagrafici e indirizzo mail comunicati in sede di adesione all'associazione;
- prendere visione della posta elettronica comunicata all'associazione in modo da essere a conoscenza di eventuali comunicazioni, informazioni nonché convocazioni;
- di svolgere le attività associative preventivamente concordate;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota ordinaria.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di

esclusione o di morte dell'associato si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all'associazione per il fondo di dotazione.

I soci potranno effettuare, su richiesta dell'Organo Amministrativo, approvata dall'Assemblea dei soci, versamenti di quote suppletive. Tali versamenti, sempre previa conforme delibera assembleare, potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.

Articolo 5 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) Assemblea dei Soci
- 2) Consiglio Direttivo
- 3) Presidente dell'Associazione
- 4) Comitato Scientifico

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltre che gratuite.

Articolo 6 – L'Assemblea

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, da un consigliere.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale, o in alternativa nella sede operativa, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nella stessa lettera di convocazione dell'Assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione la quale non può essere fissata prima che siano trascorsi giorni 3 dalla data della prima convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante dal Libro dei soci.

La convocazione può effettuarsi anche tramite telegramma, fax ovvero e-mail confermato dal destinatario anche con lo stesso mezzo. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'associazione, eleggono domicilio nel luogo, presso il numero di utenza fax e all'indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro dei soci.

L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci e in regola con il pagamento della quota, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti o informati tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.

L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- l'elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;
- la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Il socio maggiore di età ha diritto di voto.

È ammesso il voto per delega, ma può essere solo accettata una delega per associato presente.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei Soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei

soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi titolo a parteciparvi e con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera qualunque sia il numero degli associati presenti e con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate sull'apposito libro dei verbali a firma del Presidente

Articolo 7 –Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto in quanto le cariche sono totalmente elettive. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri non inferiore a due.

Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
- adottare provvedimenti disciplinari;
- predisporre il progetto di rendiconto contabile annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
- nominare il Presidente, qualora non nominato direttamente dall'Assemblea,
- eleggere al proprio interno il Segretario e il Tesoriere;
- curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
- approvare il programma dell'Associazione;
- fissare le norme per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all'Assemblea;
- aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione;
- sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.

La carica di amministratore è gratuita.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletti ovvero con elezione alla prima assemblea.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da un membro del Consiglio direttivo.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel Libro delle delibere del Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione stessa.

Articolo 8 –Il Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Il Presidente può conferire procura ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti. Su deliberazione del Consiglio direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti.

Articolo 9 – Il Comitato Scientifico

Viene redatto, ed allegato al presente, Statuto del Comitato Scientifico che ne descrive la composizione e ne regolamenta scopi e funzionamento.

Articolo 10 –I Libri sociali

I Libri Sociali e i Registri Contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- 1) Libro dei Soci;
- 2) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo.

I Libri Sociali dal Consiglio Direttivo devono essere aggiornati entro 20 (venti) giorni dalla data delle adunanze.

I Libri Sociale inoltre sono tenuti dal Consiglio Direttivo presso la sede sociale e sono consultabili gratuitamente, nei limiti e nei rispetti della normativa sulla privacy, da tutti gli associati

Articolo 11 –Patrimonio

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote sociali annuali dei soci;
- eventuali quote supplementari dei soci;
- eventuali contributi volontari dei soci;
- eventuali contributi volontari dei terzi;
- eventuali contributi volontari versati dai soci che partecipano ai corsi;
- donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- contributi dello Stato, delle Regioni o dei Comuni, Enti locali e/o Istituzioni Pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini Statutari;
- contributi dell'Unione Europea o di Organismi Internazionali;
- entrate derivanti dalle varie iniziative che saranno intraprese dall'associazione;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
- entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

Articolo 12 –Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la

destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 13 –Raccolta pubblica di fondi

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione dovrà redigere l’apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

Articolo 14 –Rendiconto economico-finanziario

L’esercizio sociale dell’Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche.

Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio direttivo. Entrambi i documenti devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Articolo 15 –Quota associativa

La quota o contributo associativo è intrasmissibile, non trasferibile e non rivalutabile.

Vige inoltre il divieto di collegamento, in qualsiasi forma, sia della quota associativa sia della partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Articolo 16 –Scioglimento

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione i beni che residuano dopo la liquidazione sono devoluti ai fini di utilità sociale, o ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di Controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17 –Completezza dello Statuto

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni, associazioni di promozione sociale (L. 383/2000) ed enti senza fine di lucro.